DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse

(66/740/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 235,

Visto il protocollo n. III concernente lo zolfo (1), allegato all'accordo del 2 marzo 1960 relativo alla fissazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione in data 25 settembre 1962 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'istituzione di un comitato di collegamento e d'azione per l'industria dello zolfo in Italia (2),

Vista la relazione del 15 novembre 1963 di detto Comitato,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che nel protocollo n. III allegato all'Accordo relativo alla fissazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, gli Stati membri hanno riconosciuto che la fissazione di un dazio nullo per lo zolfo greggio pone problemi particolari all'industria dello zolfo in Italia ;

Considerando che questi problemi rendono necessaria la riorganizzazione di questa industria in Italia e che tale riorganizzazione è una conseguenza diretta dell'instaurazione del mercato comune ;

Considerando che il governo italiano ha stabilito il programma di risanamento indicato nel rapporto del surriferito Comitato di collegamento e d'azione per l'industria dello zolfo in Italia e si è impegnato ad attuarlo, in modo che possa aver termine l'isolamento del mercato dello zolfo ;

Considerando che le misure di riorganizzazione implicano la cessazione o la riduzione dell'attività di alcune miniere di zolfo e, conseguentemente, il licenziamento di un certo numero di lavoratori ;

Considerando che i lavoratori delle miniere di zolfo debbono, a seguito delle circostanze considerate nel protocollo n. III, beneficiare di misure di protezione particolari ; che a tal fine i lavoratori impiegati dall'industria di estrazione dello zolfo in Italia alla data del 30 giugno 1963 debbono ricevere determinati aiuti finanziari ; che, inoltre, il protocollo n. III ha previsto un aiuto specifico a favore dei figli di detti lavoratori ;

Considerando che si rende pertanto necessaria un'azione delle Comunità e che il Trattato non ha previsto tutti i mezzi di azione richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Alla Repubblica italiana vengono accordati un concorso comunitario pari al 50 % delle spese effettivamente sostenute per concedere adeguati aiuti ai lavoratori licenziati a seguito delle misure di riorganizzazione delle miniere di zolfo in Italia, nonché borse per la formazione professionale dei figli di detti lavoratori.

2. L'ammontare del concorso comunitario non può superare l'importo di 4.200.000 unità di conto.

3. Condizione necessaria per la concessione di tale concorso è che il lavoratore interessato risulti registrato, alla data del 30 giugno 1963, nei libri contabili delle aziende minerarie di estrazione dello zolfo in Italia, e sia stato licenziato posteriormente a tale data.

Articolo 2

La Commissione stabilisce di concerto con la Repubblica italiana le modalità di concessione degli aiuti e delle borse di cui all'articolo 1.

(1) GU n. 80 del 20. 12. 1960, pag. 1849/60.
(2) GU n. 93 del 10. 10. 1962, pag. 2384/62.

Articolo 3

1. Gli stanziamenti necessari per assicurare il concorso comunitario al finanziamento degli aiuti e delle borse di cui all'articolo 1 sono iscritti, in quote annue, nel bilancio della Comunità Economica Europea, sezione relativa alla Commissione.

2. Queste quote annue sono determinate in occasione dell'esame annuale del progetto preliminare di bilancio della Comunità, tenendo conto delle previsioni di spesa del governo italiano per l'esercizio successivo.

3. Le spese sostenute dal governo italiano, il cui rimborso, in ragione del 50 %, non potesse essere effettuato in conseguenza dell'esaurimento di una quota annua, verranno prese in considerazione a carico dello stanziamento aperto nel bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 4

Il governo italiano può trasmettere ogni mese alla Commissione un estratto degli aiuti versati in applicazione delle disposizioni della presente decisione durante il mese precedente. Nel quadro degli stanziamenti annui messi a sua disposizione, la Commissione versa l'importo della partecipazione della Comunità a tale spesa su un conto speciale aperto a tal fine presso la Tesoreria centrale dello Stato italiano.

Articolo 5

La Commissione informa annualmente il Consiglio sullo stato d'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

recante introduzione di talune modifiche nella tariffa doganale comune

(66/741/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Considerando che per le voci nn. 25.01, 28.39, 31.05 e 70.19 di detta tariffa, le modifiche indicate nella tabella allegata alla presente decisione sono giustificate da ragioni economiche e tecniche ispirate soprattutto dalla preoccupazione di favorire gli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi mediante l'applicazione di una nomenclatura più conforme agli usi del commercio internazionale ;

Considerando che talune rettifiche, indicate anch'esse nella summenzionata tabella, devono essere apportate al testo delle voci nn. 02.06, 07.01, 38.19, 59.17, 74.15, 76.10, 84.58, 85.20 e 92.13 e della nota 4 c) del capitolo 40 della tariffa doganale comune per eliminare in una o più delle diverse versioni (francese, italiana, olandese o tedesca) della tariffa talune imperfezioni o inesattezze di redazione, nonché per raggiungere una migliore concordanza tra le quattro versioni della tariffa stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea è modificata secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS